

**ACCORDO****TRA**

La Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca e Innovazione, di seguito denominata “FEM”, con sede legale in S. Michele all’Adige (TN), Via Edmund Mach n. 1, Partita IVA 02038410227, rappresentata ai fini del presente Accordo dal dirigente del Centro Ricerca e Innovazione (*omissis*), domiciliata per la sua carica presso la sede di S. Michele all’Adige (TN), Via Edmund Mach n. 1;

La Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Foreste, Ufficio Caccia e Pesca, di seguito denominata “PAB”, con sede legale in Bolzano, Via Brennero n. 6, Codice Fiscale 00390090215, rappresentata ai fini del presente Accordo dal direttore dell’Ufficio (*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Bolzano, Via Brennero n. 6;

La Provincia Autonoma di Trento - Servizio Foreste e Fauna, Settore Grandi Carnivori, di seguito denominata “PAT”, con sede legale in Trento, Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale 00337460224, rappresentata ai fini del presente Accordo dal dirigente del Servizio (*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Trento, Piazza Dante n. 15;

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio di biodiversità, di seguito denominata “RAFVG”, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d’Italia, Codice Fiscale 80014930327, rappresentata ai fini del presente Accordo dal direttore del Servizio (*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Udine, Via Sabbadini n. 31;

La Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, di seguito denominata “RdV”, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, rappresentata ai fini del presente Accordo dal direttore (*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia Mestre, Via Torino n. 110;

La Regione Lombardia - Direzione Ambiente e Clima, Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile e tutela delle risorse dell’Ambiente, Struttura natura e biodiversità, di seguito denominata “RL”, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, Codice Fiscale 80050050154, rappresentata ai fini del presente Accordo dal dirigente della Struttura (*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1;

E

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità, Area per la Genetica della Conservazione, di seguito denominato “ISPRA BIO-CGE”, con sede legale in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, Codice



4d952218



Fiscale 10125211002, rappresentato ai fini del presente Accordo dal direttore generale (*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48,

di seguito congiuntamente definiti le “Parti”

PREMESSO CHE:

1. la FEM, quale Ente di ricerca provinciale istituito dalla PAT con Legge provinciale n. 14/2005, continua a perseguire gli scopi e le attività dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige fondato nel 1874, e del Centro di Ecologia Alpina;
2. la FEM, ente strumentale ex Legge provinciale n. 3/2006, con personalità giuridica di diritto privato, d’interesse pubblico senza fini di lucro, è altresì: a) amministrazione pubblica ai sensi della L. n. 196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”; b) organismo di diritto pubblico e, di conseguenza, stazione appaltante, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”); c) pubblica amministrazione, solo limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, ai fini dell’applicazione della L. n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”); d) ente di diritto privato in controllo pubblico, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal PNA, attuativo della L. n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, limitatamente alle parti in cui tali enti sono previsti esplicitamente come destinatari”); e) ente privato in controllo pubblico, ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 39/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”);
3. con l’articolo 28 del Decreto Legislativo 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 06/08/2008 n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, è stato istituito l’ISPRA, a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM;
4. con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21/05/2010, n. 123, è stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT dell’INFS e dell’ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”;
5. con il DPCM del 22/05/2017 il Viceprefetto Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
6. con la Delibera n. 7/CA dell’8/11/2017 il Consiglio di Amministrazione ISPRA ha conferito l’incarico di Direttore Generale al Dott. Alessandro Bratti;
7. con la Legge n. 132 del 28/06/2016 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), del quale fanno parte l’ISPRA e le Agenzie regionali e delle Province



4d952218



- Autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
8. l'ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza, ai sensi della Legge 157/92 (Art. 7, comma 1), collabora con lo Stato, le Regioni e con gli Enti da questi delegati, alle attività di conservazione e gestione della fauna selvatica;
 9. all'interno della FEM, il Centro Ricerca e Innovazione promuove e realizza attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, finalizzate al miglioramento delle capacità produttive e allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino;
 10. lo Stato Italiano ha ratificato con Legge 124/1994 la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), firmata a Rio de Janeiro il 5/06/1992;
 11. con la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e con la Direttiva 79/409/CEE, ora sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE, si è costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Rete Natura 2000;
 12. l'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8/09/1997, n. 357 che ha recepito la Direttiva 92/43/CEE sopra menzionata, ha introdotto l'obbligo per le Regioni e le Province Autonome di adottare "misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli d'interesse prioritario" sulla base delle linee guida prodotte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA) ed il Ministero per le politiche agricole;
 13. l'articolo 13 del DPR n. 357/1997 sopra citato prevede che le Regioni e le Province Autonome presentino al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale contenente informazioni sulle misure di conservazione adottate, sugli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio;
 14. l'orso bruno (*Ursus arctos*) è riconosciuto dal DPR n. 357/1997 sopra citato come specie di interesse unionale prioritaria (allegato B);
 15. la tutela dell'orso bruno è oggetto di uno specifico piano d'azione nazionale, denominato "PACOBACE" (Piano d'Azione interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno delle Alpi Centro-orientali), approvato con Decreto Direttoriale del 5 novembre 2008 n. 1810 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, a seguito di modifiche e integrazioni, con Decreto Direttoriale del 30 luglio 2015 n. 15137 dello stesso Ministero;
 16. il PACOBACE si pone l'obiettivo di mantenere o ricostituire, in coesistenza con l'uomo, una popolazione vitale di orso bruno sulle Alpi italiane, come parte integrante degli ecosistemi e del paesaggio di questa regione. Fra le linee strategiche per la conservazione a lungo termine dell'orso bruno sulle Alpi, il PACOBACE individua i programmi di monitoraggio della popolazione, ossia la valutazione dei cambiamenti temporali e spaziali dei parametri della popolazione e del suo



4d952218



ambiente;

17. considerate le competenze di Regioni e Province Autonome e la necessità che le politiche di conservazione siano applicate a scala di meta popolazione, è risultata evidente la necessità di assicurare l'armonizzazione delle politiche di conservazione dell'orso bruno su scala alpina e quindi il coordinamento degli Enti locali competenti. Per questo motivo, il PACOBACE è stato realizzato, con il coordinamento della PAT e la supervisione scientifica dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), con il diretto coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome dell'arco Alpino centro-orientale: PAB, RAFVG, RdV e RL, che hanno siglato fra loro un Protocollo d'Intesa;
18. da più di un decennio (PAB dal 2005, RAFVG dal 2007, RdV dal 2007 e RL dal 2005), anche in attuazione di quanto previsto dal PACOBACE, le Regioni e le Province Autonome dell'arco Alpino centro-orientale hanno attivato con ISPRA una collaborazione strategica a lungo termine e svolto attività finalizzate al monitoraggio genetico dei grandi carnivori e dell'orso bruno in particolare, sul proprio territorio, attività che si intendono proseguire nel corso del triennio 2020-2022;
19. la PAT, con Delibera di Giunta Provinciale n. 1988 del 9 agosto 2002, ha adottato i programmi d'azione per la gestione della presenza dell'orso bruno sul territorio provinciale, che individuano le attività per il monitoraggio della distribuzione, dinamica e stato di conservazione della popolazione, nonché le risorse necessarie per la loro attuazione;
20. attualmente la PAT, in collaborazione con la FEM - in particolare, tramite il Dipartimento Biodiversità ed ecologia molecolare - Unità Genetica di conservazione del Centro Ricerca e Innovazione ("DBEM-UGC") - sta conducendo il monitoraggio genetico principalmente non invasivo della popolazione di orso bruno insistente sul proprio territorio, attraverso la raccolta di campioni organici depositi sul terreno e presumibilmente appartenenti alla specie target;
21. l'articolo 7, comma 3, della L. 157/1992 prevede che l'ISPRA abbia il compito di "censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le Università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province Autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome";
22. l'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'ISPRA, approvato dal MATTM con proprio decreto del 27/11/2013, annovera fra i compiti istituzionali dell'Ente le attività di ricerca scientifica, sperimentazione, controllo, monitoraggio e valutazione, assistenza tecnica e scientifica nonché informazione, divulgazione, educazione e formazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità marina e terrestre, mentre l'articolo 10, comma 2 c), prevede che ISPRA gestisca "le attività di rilievo nazionale per il monitoraggio e la valutazione dello



4d952218



- stato e dell'evoluzione [...] della biodiversità, assicurando in particolare la predisposizione di idonee basi conoscitive e lo sviluppo di metodi e strumenti innovativi di analisi in materia [...] di conservazione delle specie, delle comunità e degli habitat, delle aree protette e delle zone speciali”;
23. come previsto nella L. 157/1992, l'ISPRA ha tra i propri fini istituzionali la salvaguardia delle specie di fauna selvatica omeoterma ed effettua piani di azione e conservazione nei confronti delle specie che rischiano l'estinzione sia a causa della distribuzione del loro habitat naturale, sia a causa dell'ibridazione con animali domestici;
24. le analisi genetiche rivestono un ruolo fondamentale nel progetto di cui ai punti 16-19, sia per le azioni specifiche di monitoraggio, in particolare sulla dispersione degli individui, sia per quel che riguarda la gestione degli orsi confidenti/problematici;
25. il monitoraggio genetico permette di attribuire un campione biologico ad una determinata specie e di caratterizzare in modo univoco gli individui. Le analisi genetiche svolte da ISPRA BIO-CGE e DBEM-UGC della FEM hanno così reso possibile la costituzione di una banca dati genetica di riferimento nazionale per l'orso bruno sull'intero arco alpino;
26. il monitoraggio genetico svolto in coordinamento fra le istituzioni coinvolte nella tutela dell'orso bruno come previsto dal PACOBACE, è una *conditio sine qua non* per stimare la dimensione della popolazione e seguire gli spostamenti dei singoli individui su area vasta, e quindi per valutare nel tempo lo stato di conservazione della popolazione sull'intero areale; tale attività permette di attuare quanto richiesto dal DPR 357/1997 e s.m.i., in particolare dagli articoli 7 e 13 sopra richiamati;
27. l'art. 15 comma 1 della Legge n. 241/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che: “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
28. l'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” prevede che “l'accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
29. l'art. 16 bis della Legge Provinciale PAT n. 23/1992, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
30. la Legge Regionale RAFVG 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento



4d952218



amministrativo e di diritto di accesso” ed in particolare l’art. 23 c. 1, prevede che “anche al di fuori delle fattispecie previste dall’articolo 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune”;

31. con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano, per gli effetti del succitato art. 5 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto del presente accordo;
32. le Parti dichiarano altresì che la presente cooperazione è finalizzata a valutare e monitorare lo stato di conservazione dell’orso bruno alpino, in particolare per quanto riguarda la valutazione dello status genetico della popolazione, al fine di monitorare eventuali segnali genetici utili a prevenire un crollo della stessa e ad adottare idonee misure di conservazione ai sensi della normativa europea e nazionale sopra citata;
33. la finalità di tutela dell’ambiente e conservazione della fauna selvatica di cui al punto precedente è di interesse pubblico e rientra tra gli obiettivi istituzionali comuni affidati dal Legislatore alle Parti;
34. l’articolo 133, lett. a), n. 2) del Decreto Legislativo 2/07/2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
35. l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ex AVCP ora ANAC), con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
36. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, oggi ANAC, intendono pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo;
37. con determinazione n. ... di data ... il dirigente del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach ha approvato lo schema del presente Accordo e ne ha autorizzato la stipula;
38. con determinazione n. ... di data ... il direttore dell’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato lo schema del presente Accordo e ne ha autorizzato la stipula;
39. con determinazione n. ... di data ... il dirigente del Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento ha approvato lo schema del presente Accordo e ne ha autorizzato la stipula;
40. con delibera n. ... di data ... la Giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha approvato lo schema del presente Accordo e ne ha autorizzato la stipula;



4d952218



41. con delibera n. ... di data ... la Giunta regionale del Veneto ha approvato lo schema del presente Accordo, incaricando il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della stipula;
42. con delibera n. ... di data ... la Giunta della Regione Lombardia ha approvato lo schema del presente Accordo e ne ha autorizzato la stipula;
43. con determinazione n. ... di data ... il Direttore Generale di ISPRA ha approvato lo schema del presente Accordo e ne ha autorizzato la stipula;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

L'Accordo ha come oggetto la collaborazione tra FEM, PAB, PAT, RAFVG, RdV, RL e ISPRA ai fini di effettuare il monitoraggio genetico a lungo termine della popolazione di orso bruno sulle Alpi Centro-orientali, aggiornare il database genetico ISPRA di riferimento nazionale per permetterne il confronto con le realtà transfrontaliere e stabilire i legami di parentela tra gli individui, ove possibile, valutando la possibilità di individuare nuovi marcatori in grado di descrivere meglio la variabilità genetica presente nella popolazione. Il database genetico comune costituisce il presupposto conoscitivo di base per gestire la specie orso bruno a livello di popolazione e per effettuare stime di consistenza e di trend evolutivo della popolazione stessa.

ART. 3

(Durata e decorrenza dell'Accordo)

Il presente Accordo ha durata di tre anni dalla stipula e comunque fino al completamento delle attività concordate nell'art. 4 e dettagliate nella scheda tecnica allegata, fatto salvo il diritto anche solo di una Parte di recedere ai sensi dell'art. 12.

Lo stesso potrà essere oggetto di proroga e/o integrazione concordate in forma scritta tra le Parti, sulla base di adeguate motivazioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività, ferme restando le pattuizioni assunte.

ART. 4

(Compiti delle Parti e modalità di svolgimento delle attività)



4d952218



Le parti s'impegnano, nell'ambito del presente accordo, a collaborare reciprocamente per il raggiungimento e la realizzazione delle finalità e delle attività di cui all'art. 2.

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza, come meglio esplicitato nel presente articolo, secondo i seguenti punti A, B, C.

A) Adempimenti a carico delle Regioni e della PAB, in accordo con FEM e ISPRA:

1. **Raccolta e conservazione dei campioni biologici** attribuiti a orso bruno da parte del personale addetto alla raccolta, secondo i protocolli indicati nell'Appendice 1 della scheda tecnica allegata. I campioni biologici che saranno conferiti alla FEM saranno principalmente non-invasivi e dovranno essere raccolti freschi, ossia entro tre giorni dalla loro deposizione in caso di escrementi, entro due settimane in caso di peli provvisti di bulbo. In subordine, potranno essere conferiti campioni invasivi, ossia campioni di sangue, tessuto muscolare o altro, secondo indicazioni dettagliate fornite all'uopo da ISPRA e FEM, prelevati da carcasse o da individui catturati a scopo scientifico;
2. **spedizione alla FEM fino ad un massimo di 112 campioni biologici per ogni anno di progetto (112 fra PAB, RAFVG, RdV e RL), per un totale massimo di 336 campioni analizzabili nel triennio, secondo quanto indicato nella Tab. 1 sotto riportata.** I campioni, presumibilmente appartenenti alla specie target, saranno inviati alla FEM non appena Regioni e PAB ne entreranno in possesso, in modo tale da evitare accumuli di campioni a fine anno. L'ultimo invio alla FEM dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, con possibilità di inviare fino ad un massimo di 40 campioni complessivi. I campioni inviati dopo il 15 novembre saranno analizzati l'anno successivo, a partire dal mese di gennaio. Nel caso si renda necessaria, per motivi gestionali, l'analisi di un numero maggiore di campioni rispetto a quelli previsti, è possibile richiedere alla FEM l'analisi di un numero aggiuntivo di campioni fino al 10% del totale preventivato annualmente, a fronte dello stanziamento di un corrispondente contributo, calcolato proporzionalmente, a copertura delle spese sostenute dalla FEM per effettuare le suddette analisi aggiuntive. In tali casi, la FEM si riserva di comunicare alla Regione o alla PAB richiedente, in base al numero totale di campioni aggiuntivi e alla data del loro arrivo, i tempi necessari per le analisi e per l'ottenimento dei risultati. I campioni raccolti dovranno essere georeferenziati con il sistema specificato nella scheda tecnica allegata e saranno inviati in nome e per conto delle Regioni e della PAB all'attenzione delle Dott.sse Barbara Crestanello e Chiara Rossi - Centro Ricerca e Innovazione FEM (Via Edmund Mach n. 1- 38010 S. Michele all'Adige - Trento) in contenitori individuali con le relative sigle identificative univoche e leggibili, come specificato nella scheda tecnica, pena l'esclusione dalle analisi. La relativa nota di trasmissione dovrà far riferimento all'accordo in essere.

Ciascun Ente potrà, per un numero massimo di campioni pari al 10% del totale previsto (come indicato in Tab. 1), richiedere l'analisi seguendo la procedura denominata "linea veloce", con risposta nell'arco di tre settimane lavorative dal ricevimento del campione da parte della FEM. Al momento della spedizione, Regioni e PAB comunicheranno per le vie brevi l'avvenuto invio,



4d952218



tramite posta elettronica, agli indirizzi heidi.hauffe@fmach.it, chiara.rossi@fmach.it e barbara.crestanello@fmach.it, riportando sinteticamente il numero di campioni spediti, la località di raccolta e le coordinate geografiche.

3. **fornitura di tutte le informazioni e di tutti i dati di campo utili e necessari per la stesura delle relazioni intermedie annuali e della relazione conclusiva da parte della FEM, in collaborazione con ISPRA.**

Tab. 1.	N. max campioni 2020	N. max campioni 2021	N. max campioni 2022	N. max campioni 2020-2022	N. max campioni in "linea veloce" (2020-2022)
PAB	25	25	25	75	8
RAFG+RdV	67	67	67	201	20
RL	20	20	20	60	6
Totale	112	112	112	336	34

B) Adempimenti a carico di FEM e ISPRA, in accordo con Regioni e PAB:

1. **definizione e trasmissione dei protocolli di raccolta e conservazione** dei campioni biologici destinati alle identificazioni genetiche (v. Appendice 1 della scheda tecnica allegata);
2. **predisposizione di un modello di database omogeneo e condiviso online fra tutte le Parti** contenente le informazioni relative a tutte le segnalazioni di orso alle quali è connessa la raccolta di campioni organici, corredati dai risultati delle analisi genetiche (database campioni);
3. **fornitura** a Regioni e PAB, sulla base dei protocolli di analisi ed in seguito a richiesta alla FEM DBEM-UGC, di provette, contenitori, altri materiali e sostanze conservanti utili alla raccolta e alla conservazione dei campioni destinati alle analisi genetiche;
4. **identificazioni genetiche per un massimo di 112 campioni per ogni anno di progetto (come previsto nel punto A2 del presente accordo)**, effettuate dalla FEM DBEM-UGC tramite i protocolli di analisi sviluppati in collaborazione con ISPRA BIO-CGE e comunque seguendo quanto previsto dal protocollo tecnico allegato al Piano d'Azione nazionale per la conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi Centro-orientali (PACOBACE). I campioni saranno analizzati seguendo l'ordine di arrivo alla FEM, fatta eccezione per le analisi in "linea veloce". I risultati delle analisi saranno inviati alle Parti (Regioni, PAB e ISPRA) seguendo, ove non diversamente indicato (vedi "linee veloci"), le tempistiche previste dalla "linea ordinaria" di analisi, con risposta entro tre mesi lavorativi dalla data di arrivo del campione alla FEM.

L'ultimo invio di risultati relativi all'anno di riferimento sarà effettuato dalla FEM entro il 28 febbraio di ciascun anno, congiuntamente all'invio della relazione finale;

5. **gestione dei campioni biologici.** ISPRA e FEM si impegnano a conservare i campioni biologici eventualmente rimanenti dopo le analisi genetiche effettuate e il DNA da essi ottenuto per almeno 5 anni. Inoltre, in relazione alla presenza di *Echinococcus granulosus* o *Echinococcus multilocularis* sul territorio interessato dal campionamento, FEM e/o ISPRA attiveranno un protocollo di conservazione delle feci raccolte e inviate per le analisi genetiche (non



4d952218



necessariamente appartenenti alla specie target - *Ursus arctos*) che prevede una quarantena per 72 ore a -80°C, seguendo quanto previsto dalla procedura standard applicata negli IZS di Trento e Bolzano. Il protocollo descritto è atto a minimizzare i rischi di Echinococcosi per il personale coinvolto nelle analisi. Nel caso in cui per questi campioni sia richiesta la procedura di analisi in "linea veloce", la risposta sarà inviata dalla FEM entro 18 giorni lavorativi dal ricevimento del campione, corrispondenti alle tre settimane lavorative previste, più 72 ore di quarantena;

6. **aggiornamento e condivisione online del database genetico unico di riferimento nazionale** comprendente i campioni analizzati e la lista dei genotipi individuati nell'ambito del presente Accordo, per permetterne il confronto fra i partner dell'Accordo, con il monitoraggio genetico non invasivo svolto nella core area trentina e con i database transfrontalieri. Le modalità sono dettagliate nella scheda tecnica allegata;
7. **avvio della sperimentazione necessaria per l'individuazione di nuovi marcatori e nuove metodologie** in grado di descrivere meglio la variabilità genetica presente nella popolazione. In particolare verrà valutata l'opportunità di inserire, nel pannello di marcatori attualmente in uso per l'identificazione individuale e per la ricostruzione delle parentele, i marcatori attualmente in uso sui Pirenei e in parte dei Balcani, con le modalità dettagliate nella scheda tecnica allegata;
8. **elaborazione dei dati, aggiornamento del database online e stesura ed invio delle relazioni tecnico-scientifiche annuali riferite all'intero arco alpino**, per permettere il costante aggiornamento delle Parti sull'andamento del monitoraggio. Il database online dovrà essere aggiornato al completamento di ogni ciclo di analisi, specificando i risultati ottenuti. Le relazioni tecnico-scientifiche annuali dovranno specificare la metodica utilizzata, i risultati delle analisi individuali, di parentela e di popolazione nell'anno di riferimento, l'efficacia dei protocolli utilizzati ed eventuali proposte di modifica e dovranno essere presentate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

C) Adempimenti a carico delle Parti:

1. **partecipazione a riunioni, corsi di formazione e workshop** organizzati nell'ambito dell'Accordo. In particolare, le Parti si impegnano a riunirsi un minimo di una volta all'anno, a febbraio-marzo di ogni anno, per presentare e discutere insieme i risultati ottenuti e alla luce di questi confrontarsi sulle tecniche di monitoraggio e valutare insieme eventuali aggiustamenti nei protocolli di raccolta e conservazione dei campioni e/o di analisi genetiche;
2. **implementazione e gestione della banca-dati relativa all'orso alpino**. Le Parti si impegnano a condividere ed aggiornare di concerto un database relazionale in formato elettronico accessibile online che riunisca tutte le informazioni di campo (es.: segni di presenza, danni, radiotracking, avvistamenti) e i risultati delle analisi genetiche sull'intero areale di presenza della specie (compresa la core area trentina) dall'inizio del progetto di reintroduzione (anno 2000) ad oggi, al fine di fornire il supporto necessario alla gestione e conservazione della specie sul territorio. In particolare, il database dovrà essere strutturato tenendo conto della necessità



4d952218



di armonizzazione e confrontabilità con i database regionali, provinciali e transfrontalieri. I termini dell'accessibilità online al database sono definiti previo accordo tra tutte le Parti;

3. **realizzazione di un sintetico rapporto annuale sullo stato della popolazione alpina.** Le Parti si impegnano a elaborare di concerto e a divulgare annualmente un rapporto relativo allo stato della popolazione di orso sulle Alpi con informazioni di sintesi riguardanti distribuzione, consistenza, caratterizzazione demografica, trend e status genetico.

ART. 5

(Costi)

La spesa complessiva del progetto per l'attuazione del presente Accordo è quantificata previsionalmente in € 49.020,00 (quarantanovemilaventi/00). Nel presente accordo non sono quantificati né inseriti i costi sostenuti da Regioni e Province Autonome per la raccolta dei campioni sul campo (collaboratori, sopralluoghi, trappole genetiche, ricerca di segni di presenza, ...). La FEM effettuerà le analisi genetiche relative al monitoraggio della popolazione e erogherà a ISPRA beni e/o servizi per il supporto nelle analisi e nella gestione della banca dati di riferimento nazionale e per la sperimentazione dei nuovi marcatori di cui all'art. 4 punto B7. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a contribuire alle spese sostenute dalla FEM e da ISPRA per l'attuazione del presente Accordo con i relativi importi, così ripartiti fra le Parti:

1) Le Regioni e la PAB erogheranno alla FEM Euro 20.160,00 (ventimilacentosessanta/00) quale contributo per le spese sostenute nel triennio finalizzate allo svolgimento delle analisi genetiche di cui all'art. 4 punto B4 (e ogni altra spesa che il referente scientifico FEM ritenga necessaria alla realizzazione delle attività);

2) Le Regioni, la PAB e la PAT erogheranno alla FEM Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) ai fini della fornitura ad ISPRA di parte dei beni e/o servizi necessari alla ricerca e allo sviluppo di nuovi marcatori, di cui all'art. 4 punto B7 (e ogni altra spesa che il referente scientifico ISPRA ritenga necessaria alla realizzazione delle attività);

3) Regioni e Province Autonome, a cadenza annuale, si impegnano a erogare alla FEM il contributo previsto ai punti 1) e 2), ripartito annualmente secondo quanto indicato nella seguente Tabella 2.

Tab. 2 Ripartizione annuale contributo Regioni e Province Autonome Art. 5 punti 1) e 2)	PAB €	PAT €	RAFVG €	RdV €	RL €
2020	1.660	480	3.760	580	1.360
2021	1.660		3.760	580	1.360
2022	1.660		3.760	580	1.360
Totale	4.980	480	11.280	1.740	4.080



4d952218



4) La PAT verserà ad ISPRA, quale contributo alle spese di missione necessarie alla partecipazione del personale ISPRA alle riunioni di cui all'art. 4 punto C1, l'importo massimo pari ad € 450 nel triennio di validità del presente Accordo;

5) La PAT sosterrà gli eventuali costi per la pubblicazione di articoli scientifici e/o report di cui all'art. 4 punto C3, per un importo massimo di € 1.500 nel triennio di validità del presente Accordo;

6) ISPRA si farà carico, per un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), delle spese relative a beni, mezzi, materiali e software necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 punto B7 e delle ore di lavoro del personale ricercatore e tecnico del Dipartimento BIO-CGE necessario allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;

7) La FEM finanzia in kind, per un massimo di Euro 14.510,00 (quattordicimilacinquecentodieci/00), delle spese relative a ore di lavoro del personale ricercatore e tecnico di FEM DBEM-UGC necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 punto B4.

Il contributo erogato da parte delle Regioni e delle Province Autonome a favore di FEM si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6

(Collaborazioni e scambio di personale)

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4, nei termini di cui all'art. 5, FEM e ISPRA si impegnano con il proprio personale, se necessario e concordato di comune accordo, a coadiuvare l'altra Parte nello svolgimento dei propri compiti, inclusa l'attività di laboratorio, che potrà essere svolta dal personale afferente a qualsiasi titolo a FEM e/o ISPRA, presso i locali di FEM - Centro Ricerca e Innovazione (S. Michele all'Adige - Trento) e/o di ISPRA BIO-CGE (Ozzano dell'Emilia - Bologna), nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 9. Il personale indicato da FEM e/o da ISPRA, provvisto di adeguata copertura assicurativa e di comprovata esperienza professionale, potrà contribuire, così, all'esecuzione delle attività di cui all'art. 4, nei termini di cui all'art. 5, dopo adeguata formazione, operando con la supervisione del personale della struttura ospitante e sotto la direzione e responsabilità della struttura ospitante stessa.

ART. 7

(Modalità e termini di pagamento)

Regioni e Province Autonome erogheranno alla FEM il contributo convenuto, nei termini di cui all'art. 5, con le seguenti modalità:

- PAB, RdV, RAFVG e RL: una tranche annuale, per un totale di tre tranches, secondo i rispettivi importi indicati in Tab. 2;



4d952218



- PAT: l'intero importo riconosciuto in un'unica tranche a conclusione del primo anno.

L'erogazione delle suddette tranche contributive avverrà previa trasmissione da parte di FEM della rendicontazione contabile delle spese complessivamente sostenute per le attività disciplinate dal presente Accordo nell'anno di riferimento, da presentarsi da parte di FEM stessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, unitamente alla relativa nota di debito. L'erogazione dei contributi dovuti alla FEM da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma avverrà, previa verifica dell'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa nota di debito.

La PAT erogherà ad ISPRA le somme di cui all'art. 5 previa idonea richiesta, unitamente ad una relazione circa l'espletamento delle attività svolte e disciplinate dal presente Accordo, trasmessa da ISPRA a mezzo di PEC entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La liquidazione delle somme avverrà, previo accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione di quanto convenuto con il presente Accordo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

ART. 8

(Nomina dei Referenti tecnici di Accordo)

Il Referente tecnico dell'Accordo per la Fondazione Edmund Mach è Barbara Crestanello

Il Referente tecnico dell'Accordo per la Provincia Autonoma di Bolzano è Martin Stadler.

Il Referente tecnico dell'Accordo per la Provincia Autonoma di Trento è Claudio Groff

Il Referente tecnico dell'Accordo per la Regione Friuli Venezia Giulia è Umberto Fattori.

Il Referente tecnico dell'Accordo per la Regione del Veneto è Sonia Calderola.

Il Referente tecnico dell'Accordo per la Regione Lombardia è Elisabetta Maria Rossi.

Il Referente tecnico dell'Accordo per ISPRA è Francesca Davoli.

ART. 9

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Tali previsioni saranno valide anche nel caso in cui l'attività lavorativa sia espletata dal personale di una Parte presso la sede della controparte, incluso il laboratorio.

ART. 10

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati delle attività di ricerca svolte in attuazione del presente Accordo, le relazioni prodotte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, sono di proprietà comune delle Parti, che ne potranno disporre pienamente, per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, anche separatamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.



4d952218



I campioni e il DNA estratto eventualmente rimanenti saranno suddivisi in due aliquote, conservate presso le biobanche di FEM DBEM-UGC e ISPRA BIO-CGE per almeno 5 anni e restano a disposizione per eventuali successivi approfondimenti, previo accordo tra tutte le Parti.

I risultati prodotti nell'ambito del presente Accordo non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni senza la preventiva comunicazione alle Parti. Le eventuali pubblicazioni dovranno esplicitamente far riferimento al presente Accordo e alle Parti.

ART. 11

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione all'attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 12

(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Accordo, per mancanza di disponibilità economica, o per il venir meno dell'interesse pubblico, mediante comunicazione scritta a tutte le Parti da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il contributo alle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite e senza oneri aggiuntivi, a titolo compensativo, a carico delle Parti rimanenti.

ART. 13

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo, a carico di FEM, in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte richiedente.



4d952218



ART. 14

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato: la Fondazione Edmund Mach in S. Michele all'Adige (TN), Via Edmund Mach n. 1; la Provincia Autonoma di Bolzano in Bolzano, Via Brennero n. 6; la Provincia Autonoma di Trento in Trento, Piazza Dante n. 15; la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Udine, Via Sabbadini n. 31; la Regione del Veneto in Venezia Mestre, Via Torino n. 110; la Regione Lombardia in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1; l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48.

ART. 15

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute all'autorità giudiziaria competente del foro di Trento.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell' art. 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

FONDAZIONE EDMUND MACH
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
REGIONE DEL VENETO
REGIONE LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE



4d952218



Il dirigente del Centro Ricerca e Innovazione (Fondazione Edmund Mach)

(omissis)

Il direttore dell'Ufficio caccia e pesca (Provincia Autonoma di Bolzano)

(omissis)

Il dirigente del Servizio Foreste e Fauna (Provincia Autonoma di Trento)

Dott. Giovanni Giovannini

Il direttore sostituto del Servizio biodiversità (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

(omissis)

Il direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

(Regione del Veneto)

(omissis)

Il dirigente della Struttura Natura e Biodiversità (Regione Lombardia)

(omissis)

Il Direttore Generale (ISPRA)

(omissis)



4d952218

